



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE DI ETIOPIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO AD ADDIS ABEBA IL 10 APRILE 2019

Art. 8 (Accordo)

DEI DANNI

8.1 Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà - previo accordo tra le Parti - a carico della Parte inviante. 8.2 Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività nell'ambito del presente Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

Versione in vigore dal 4 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 90
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-90-2020/accordo-art-8>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it